

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**
PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE TERZA BIS
[RICORSO N. 7950/2024 R.G.]
[CAMERA DI CONSIGLIO 5.9.2024]
ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA
AL DECRETO PRESIDENZIALE 24-25.7.2024 N. 3772/2024
RESO DAL T.A.R. PER IL LAZIO-ROMA SEZ. III BIS
NEL GIUDIZIO N. 7950/2024 REG. RIC.

Il sottoscritto **avv. Renato Speranzoni** [c.f. SPR RNT 51S14 L736R / P. IVA 02037140270], *PEC* renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, numero di fax 041/985.004, con studio in Mestre (Ve); Via Andrea Costa n. 20/E, in qualità di difensore del ricorrente **Franco Grisot**, digitalmente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, come da procura alle liti allegata telematicamente al ricorso introduttivo,

PREMESSO:

- che con decreto presidenziale 24.7.2024 n. 3772/2024 Reg. Prov. Pres., pubblicato il 25.7.2024, il T.A.R. per il Lazio - Roma nel giudizio n. 7950/2024 R.G. ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;
- che controinteressati sono tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere la prova scritta del "Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti

scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statale” indetto con D.D. 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione;

- che l’Autorità procedente è il TAR per il Lazio – Roma, Sezione III Terza bis;

- che il ricorso è iscritto al n. 7950/2024 R.G.;

- che il ricorso è stato proposto da **GRISOT Franco**;

- che le Amministrazioni intimare sono: il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO e il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI CUI ALL’ART. 6, CO. 3, DEL D.D. 18.12.2023 N. 2788;

- che i provvedimenti impugnati con il ricorso sono: (1) l’art. 6, comma 7, del D.I. 13.10.2022 n. 194 del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, intitolato: “*Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, ove è disposto che “*Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva*”, (2) l’art. 6, comma 7, del D.D. 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, intitolato: “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statale*”, ove è disposto che “*Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva*”, (3) l’art. 3, comma 4 - ivi compresa

la “*tabella*” - del D.D. 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, nonché - per quanto possa occorrere - l’art. 3, comma 4, del D.I. 13.10.2022 n. 194 del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui dispongono che il numero complessivo dei posti messi a concorso a livello nazionale (n. 587) è ripartito a livello regionale come indicato nella “*tabella*” ivi riportata, (4) i test somministrati al ricorrente, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.D. 18.12.2023 n. 2788, (5) l’esito negativo della preselezione svolta dal ricorrente, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale resistente, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.D. 18.12.2023 n. 2788, (6) il provvedimento, mai comunicato al ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e quindi di estremi ignoti, con il quale Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6, commi 3, del D.D. 18.12.2023 n. 2788 ha predisposto i quesiti e ha individuato le risposte esatte della prova preselettiva, limitatamente alla “DOMANDA 24” (“*A norma del disposto di cui all’art. 11 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 297/1994, chi individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti*”) e alla “DOMANDA 42” (“*A norma del combinato disposto di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?*”) e alla mancata previsione come “esatta” (anche) della risposta a (“*Falsa attestazione*”

della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”), data dal ricorrente, (7) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

- che i motivi su cui si fonda il ricorso sono qui di seguito sintetizzati:

1) ECCESSO DI POTERE (SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA). VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 29 DEL D.L.VO 30.3.2001 N. 165, E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CASI IDENTICI),

la mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva è manifestamente illogica ed irragionevole, atteso che, diversamente dalla prova scritta, rispetto alla quale è prevista la pubblicazione dei quadri di riferimento “*prima dello svolgimento delle prove*”, per la prova preselettiva, invece, non è prevista alcuna pubblicazione, con il risultato che a fronte di una funzione perfettamente identica fra le due prove (preselettiva e scritta) viene riservato alla prova preselettiva un trattamento illogicamente diverso e deteriore.

Il concorso inoltre era ed è strutturato in modo **non omogeneo**, nel senso che i candidati **non sono stati trattati tutti allo stesso modo**: per alcuni il trattamento è stato più favorevole, per altri invece è stato meno favorevole.

Tanto si ricava dalla disciplina del punteggio, che **non era fisso ed eguale per tutti**, ma **variava da regione a regione** in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, che era pari a tre volte quello dei posti messi a concorso “*per ciascuna regione*” (art. 6, comma 11, del regolamento e art. 6, comma 9, del bando).

Una tale disciplina è palesemente illegittima non solo per violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia concorsuale, che sono ispirati al principio della **parità di trattamento**, ma anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, atteso che la fissazione del punteggio minimo **diverso da regione a regione**, ha creato una evidente **disparità di trattamento** fra candidati, determinata dal fatto che, pur a fronte di situazioni uguali, alcuni candidati hanno avuto maggiori *chances* di superare la prova preselettiva rispetto ad altri candidati che hanno avuto minori *chances* nell'ambito dello stesso concorso, che - ricordiamo - è un concorso indetto “*con bando nazionale*” (art. art. 1, comma 2, del regolamento);

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI FONTI NORMATIVE E DI CRITERI DI APPLICAZIONE, E IN PARTICOLARE DEL CRITERIO CRONOLOGICO, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETT. A, DEL D.L.VO 16.4.1994 N. 297). ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE (SOTTO IL PROFILO DELLA ABNORMITÀ E/O DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 55-QUATER DEL D.L.VO 30.3.2001 N. 165),

oltre al regolamento e al bando, il ricorrente impugna anche la “**DOMANDA 24**” (“*A norma del disposto di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 297/1994, chi individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti*”) e la “**DOMANDA 42**” (“*A norma del combinato disposto di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25 del CCNL del Comparto*

*Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?”), in relazione alla quale si duole che non sia stata prevista come “**esatta**” (anche) la **risposta a** (“*Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”), data da lui.*

Quanto alla “**DOMANDA 24**”, basti dire il richiamo all’art. 11, comma 3, lett. a), del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 è errato e/o inesatto e/o omissivo, perché l’art. 11, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 non contempla la lett. a).

La **lett. a)** è stata introdotta dalla **legge 13.7.2015 n. 107** (c.d. buona Scuola), ma il Ministero resistente e/o il Comitato tecnico-scientifico non hanno richiamato questa legge (legge 13.7.2015 n. 107) nel testo della domanda.

La risposta data dal ricorrente non può dunque essere censurata sotto alcun profilo, perché la “**DOMANDA 24**” era sbagliata e/o inesatta e/o omissiva.

Per quanto riguarda invece la “**DOMANDA 42**”, la risposta data dal ricorrente era esatta.

La domanda era: “*A norma del combinato disposto di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?*”.

Il Ministero resistente ha considerato esatta la **risposta b**: “*La reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio*”.

In realtà anche la risposta a data dal ricorrente era esatta: “*Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”.

L’art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 prevede infatti la sanzione disciplinare del licenziamento anche per “*falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”.

La risposta a data dal ricorrente era, dunque, esatta.

La conclusione è che le due risposte illegittimamente contestate dall’Amministrazione resistente devono invece essere valutate positivamente, con il risultato che i 33 punti attribuiti al ricorrente aumentano automaticamente a 35 punti, con conseguente superamento della prova preselettiva;

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 7950/2024 R.G.), nella sottosezione “ricerca ricorsi” all’interno della sottosezione “*TAR Lazio – Roma*” della sezione “*TAR*”.

Si allegano al presente avviso i seguenti atti e documenti:

- 1) ricorso introduttivo;
- 2) decreto presidenziale 24.7.2024 n. 3772/2024 Reg. Prov. Pres.;
- 3) ricevuta del pagamento di € 100,00 per l’attività di pubblicazione nel sito.

Mestre (Ve)/Roma, 29 luglio 2024

avv. Renato Speranzoni